

Sent. n. 132/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere

Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78147 del registro di Segreteria,

proposto da XX (C.F.:

omissis), nato a omissis, il omissis, e

residente in omissis alla via omissis ed

elettivamente domiciliato in Roma alla Via Luigi Rizzo n. 72

presso lo studio dall'Avv. Paolo Celli (C.F. CLLPLA64A25H501Q)

che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e che indica

per le comunicazioni di rito l'indirizzo pec:

paolocelli@ordineavvocatiroma.org e l'utenza telefax:

0645435751

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587),

con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 – in persona del

Presidente pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura

in atti, dall'Avv. Filippo Mangiapane (codice fiscale:

MNGFPP64T25F158Q), con il quale è elettivamente domiciliato

in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29 e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo di posta elettronica certificata: avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it.

Visto il decreto presidenziale del 22 febbraio 2023, n. 230 di riassegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi, nell'udienza pubblica del 21 marzo 2024 l'Avv. Paolo Bonaiuti in sostituzione dell'Avv. Paolo Celli per il ricorrente e l'Avv. Andrea Botta per l'INPS.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico in qualità di ex militare, ne ha chiesto la rideterminazione con attribuzione dei benefici previsti dall'art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973 (rideterminazione della quota di pensione retributiva con la aliquota di rendimento al 44%, con ogni conseguenza di legge), oltre rivalutazione ed interessi.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria del 29.02.2024 concludendo, in via principale, per il rigetto della domanda in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto ovvero, in subordine, per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse ad agire e/o di cessazione della materia del contendere. In ulteriore subordine e salvo gravame, ha invocato la illegittimità del cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute ai sensi dell'art. 16 1.n. 412

del 30.12.1991 e successivamente esteso dall'art. 22, comma 36, della L. 724/1994. In particolare, la resistente ha richiamato i principi delle Sezioni riunite n. 1 e 12/2021 e il recepimento dei suddetti attraverso le Circolari n. 107 e 199 del 2021 dando prova della volontà di conformare l'azione amministrativa alle coordinate ermeneutiche pensionistiche fissate dall'organo di nomofilachia contabile a sostegno dell'invocata pronuncia di declaratoria di cessazione della materia del contendere. A sostegno ha prodotto atto di riliquidazione (Atto RME103202400344, allegato sub. doc. 2 memoria e copia dei conteggi relativi al computo delle somme arretrate in liquidazione con il cedolino del mese di maggio 2024 (cfr. 4 memoria).

3. Con memoria del 18.03.2024 il procuratore della parte ricorrente, attesa l'omessa effettiva intervenuta liquidazione delle somme dovute, ha insistito per l'accoglimento del ricorso opponendosi alla invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere.

4. Nel corso dell'udienza pubblica del 21 marzo 2024 i procuratori delle parti, hanno richiamato i propri scritti e concluso come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.

Come noto le Sezioni riunite, con due pronunce successive, hanno precisato che la spettanza del beneficio di cui all'art. 54 d.P.R. 1092 del 1973 è collegata al possesso di due requisiti:

1) la cessazione dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni;

2) la presenza, al 31 dicembre 1995, di un'anzianità di servizio (anche inferiore a 15 anni):

2.1. la sentenza n. 1/2021/QM ha riconosciuto il beneficio al personale con anzianità compresa tra i 15 e i 18 anni;

2.2. la successiva sentenza 12/2021/QM ha chiarito che il beneficio debba spettare anche a coloro che presentavano al 31 dicembre 1995 un'anzianità di servizio inferiore a 15 anni.

2.3. Entrambe le sentenze hanno precisato che il beneficio deve essere liquidato nella misura del 2,44% per ciascun anno di anzianità di servizio maturato sino al 31 dicembre 1995.

C. conti, sez. riun., 1/2021/QM: “La “quota retributiva “della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%. Conseguentemente: l'aliquota del 44%

non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni”.

C conti., sez. riun. 9 settembre 2021, n. 12/QM: “La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.

Anche l'INPS, fornendo indirizzi agli uffici periferici al fine di riliquidare i trattamenti pensionistici in godimento, si è adeguato ai nuovi principi ermeneutici con le circolari n. 107 e 199 del 2021.

L'attività dell'INPS tesa al riconoscimento del diritto pur asseverata da documentazione comprovante il ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento non è idonea a comprovare l'effettivo avvenuto pagamento in data anteriore all'odierna udienza non potendo, pertanto, legittimare in questa sede la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Atteso poi il lungo decorso di tempo tra l'introduzione del Giudizio (aperto in data 17.08.2020) a seguito del quale si è

ormai consolidato l'orientamento di questo Giudice e l'odierna udienza non è parimenti legittimo alcun ulteriore provvedimento dilatorio teso alla verifica dell'adempimento da parte dell'Istituto.

Sussiste, quindi, il diritto alla riliquidazione della pensione secondo i principi esposti dalle menzionate pronunce delle Sezioni riunite.

Alle somme devono essere aggiunti interessi e rivalutazione monetaria (art. 167, comma 3, c.g.c. – senza cumulo – rivalutazione spettante solo se e per la parte che sopravanza gli interessi legali).

Resta in ogni caso impregiudicata, ai fini dell'esecuzione del presente provvedimento, la verifica dell'avvenuta effettiva liquidazione delle somme dovute in relazione alla quale allo stato degli atti e documenti di causa non vi è prova.

2. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e compensa le spese. Così deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto

Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 21.03.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.